

Circolari Speciali

**SPLIT PAYMENT
DAL 1.07.2017**

SPLIT PAYMENT DAL 1.07.2017

Art. 17-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1, c. 629 L. 23.12.2014, n. 190 - D.M. 23.01.2015 - D.M. 20.02.2015 - D.M. 27.06.2017 - Comunicato stampa MEF 9.01.2015
Circ. Ag. Entrate 9.02.2015, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E - Ris. Ag. Entrate 12.02.2015, n. 15/E
Parere Commissione Ue 12.06.2015 - Dec. Commiss. Ue 25.04.2017, n. 2017/784

L'art. 1, c. 629, lett. b) L. 190/2014 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni **non siano debitori d'imposta** ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è versata dalle medesime (cessionaria/committente). Tale regime incide esclusivamente sulle modalità di versamento dell'Iva. A fronte dell'operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione, il cedente/prestatore deve emettere fattura con addebito di imposta, provvedere alla sua registrazione, senza tuttavia computare l'imposta a debito nelle liquidazioni periodiche Iva. Successivamente, l'art. 1 D.L. 24.04.2017, n. 50 ha previsto importanti modifiche all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, che si applicano per le operazioni fatturate dal 1.07.2017. In particolare, è esteso l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment a nuovi soggetti ed è eliminata la disposizione che prevedeva la non applicazione ai compensi relativi alle prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte. Il D.M. 27.06.2017 ha introdotto disposizioni transitorie per l'applicazione del meccanismo ai nuovi soggetti, individuati in modo più specifico dal medesimo documento.

SCHEMA DI SINTESI

FORNITORE	⇒ Emissione della fattura	⇒ Il fornitore è tenuto all'emissione della fattura, nei confronti della pubblica amministrazione, in formato elettronico e alla trasmissione della stessa attraverso il canale del sistema di Interscambio (SdI) ⁽³⁾ . ⇒ La fattura dovrà recare, tra gli altri dati: la base imponibile; l'aliquota Iva applicabile; l'ammontare dell'imposta; l' annotazione "scissione dei pagamenti" e il riferimento all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 ⁽¹⁾ .
	⇒ Iva	⇒ Il fornitore non è tenuto al pagamento dell'imposta applicata.
	⇒ Annotazioni sui registri contabili	⇒ La fattura deve comunque essere registrata nel registro delle fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 633/1972, avendo cura di non computare l'Iva nella liquidazione periodica . ⇒ Nell'ambito dei sistemi contabili Iva si dovrà predisporre un codice apposito .
	⇒ Scritture contabili	⇒ Le scritture contabili devono tenere conto del fatto che la P.A. acquirente non deve corrispondere al fornitore l'imposta gravante sull'operazione. Pertanto, l'emissione della fattura comporta l' insorgere di un credito verso la P.A. pari al solo importo della base imponibile . ⇒ L'imposta indicata in fattura deve essere regolarmente registrata in contabilità dal cedente/prestatore e deve essere stornata (contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura) dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.
	ACQUIRENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	⇒ P.A. soggetto passivo
⇒ P.A. non soggetto passivo Iva		⇒ Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamente, considerando tutte le fatture per le quali l'Iva è divenuta esigibile nel mese precedente ⁽²⁾ .
⇒ Modalità di versamento		⇒ • Per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" . • Per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato mod. F24 . • Per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle dei punti precedenti, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al nuovo articolo del capitolo 1203 . ⇒ • Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la medesima scadenza, distinti versamenti per l'Iva: .. in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno; .. relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Note

⁽¹⁾ Per la fattura elettronica, l'obbligo di riportare sul documento l'annotazione "scissione dei pagamenti" è assolto riportando nel campo "esigibilità Iva" il valore "S" (scissione dei pagamenti).

⁽²⁾ Vi è facoltà di effettuare il versamento dell'Iva distintamente per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile, ovvero in ciascun giorno del mese, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno. Inoltre, il versamento è effettuato senza possibilità di beneficiare dell'istituto della compensazione orizzontale e utilizzando appositi codici tributo, istituiti con Ris. Ag. Entrate 12.02.2015, n. 15/E.

⁽³⁾ La fattura elettronica non è richiesta obbligatoriamente nei confronti di altri soggetti che applicano lo split payment (quali società partecipate pubbliche ovvero società quotate Ftse Mib) non pubbliche amministrazioni. Quindi, per questi soggetti la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in via elettronica in base alla libera scelta del fornitore.

AMBITO APPLICATIVO

SOGGETTI ATTIVI

SOGGETTI PASSIVI
DELLO "SPLIT PAYMENT"• **Soggetti passivi Iva che cedono beni o servizi.**

- Stato.
- Organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica [comprese le istruzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)].
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni).
- Consorzi tra enti pubblici costituiti ex art. 31 D. Lgs. 267/2000 (comprese Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni).
- CCIAA (comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).
- Istituti universitari.
- ASL (compresi enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri).
- Enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera).
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico.
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB e ASP).
- Enti pubblici di previdenza (Inps, Fondi di previdenza).

• **Il MEF, nel comunicato 9.01.2015**, ha chiarito che il nuovo regime si applica in modo generalizzato, poiché deve essere utilizzato in relazione a tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni "ancorché non rivestano la qualifica di soggetto passivo Iva".

La norma esclude dallo "split payment" le operazioni che vedono l'ente pubblico **debitore di Iva** con l'applicazione del *reverse charge*.

• Devono essere compresi anche i soggetti pubblici che, in quanto qualificabili come loro immediata e diretta espressione, sono sostanzialmente immedesimabili negli enti citati (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).

• Vi rientrano, ad esempio, i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, nonché i Consorzi di bacino imbrifero montani e i consorzi interuniversitari costituiti per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate.

Enti debitori d'imposta	Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta. In tali casi, surge un debito Iva direttamente in capo alla pubblica amministrazione, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale (reverse charge).
--------------------------------	---

Soggetti esclusi	Sono esclusi gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
-------------------------	--

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate all'applicazione dello split payment.

ESTENSIONE
DELL'AMBITO SOGGETTIVO
DAL 1.07.2017

• **Dal 1.07.2017** il meccanismo dello split payment è applicabile nei confronti di:

- 1) enti e società appartenenti alla Pubblica Amministrazione [come identificati dall'indice Ipa ex art. 1, c. 2 L. 31.12.2009, n. 196 tra cui rientrano enti di ricerca, società pubbliche come Sogei e Consip e autorità indipendenti come Anac, Agcom e Consob];
- 2) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, nn. 1) e 2) C.C., direttamente o indirettamente (o con influenza dominante) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (split payment per **controllate dalla pubblica amministrazione centrale**).
- 3) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni (split payment per **controllate dalla pubblica amministrazione locale**).
- 4) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) C.C., dalle società di cui ai precedenti punti 2) e 3).
- 5) **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (split payment per società quotate).

• Si tratta delle strutture soggette alla fattura elettronica obbligatoria.

• Sono incluse le società il cui controllo è esercitato **congiuntamente**:

- a) da pubbliche amministrazioni centrali e/o da società controllate da queste ultime;
- b) da pubbliche amministrazioni locali e/o da società controllate da queste ultime;
- c) da pubbliche amministrazioni centrali e locali e/o da società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Art. 1 D.L. 50/2017

ATTESTAZIONE

- I cedenti o prestatori possono chiedere ai committenti/cessionari il **rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità** ai soggetti per i quali si applicano le disposizioni sulla scissione dei pagamenti.

Oggetto: attestazione sulla riconducibilità al meccanismo dello split payment.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 17-ter, c. 1-quater D.P.R. 633/1972 (come modificato dal D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017)

si richiede

il rilascio di una certificazione attestante l'eventuale inclusione della vs. società tra i soggetti per i quali trova applicazione il meccanismo della "scissione dei pagamenti".

Luogo e data

Firma

Nota

- Il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati dal relativo sito Internet [\(🔗\)](#):
 - 1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A);
 - 2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
 - 3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
 - 4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E);
 - 5) elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F).

Fac-simile [\(🔗\)](#)

INDIVIDUAZIONE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

- Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1.07.2017 fino al 31.12.2017**.

- Le disposizioni sullo split payment si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, **individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, c. 3 L. 31.12.2009, n. 196, come da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30.09.2016, n. 229.**

- Per le operazioni per le quali è emessa fattura **nell'anno 2018 e negli anni successivi**.

- Le disposizioni sullo split payment si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. 31.12.2009, n. 196, come **da elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale**, ai sensi della stessa norma, **entro il 30.09 dell'anno precedente**.

INDIVIDUAZIONE
DELLE SOCIETÀ

- Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1.07.2017 fino al 31.12.2017**.

- Le disposizioni sullo split payment si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, che **risultano tali alla data del 24.04.2017**, come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia.

- Per le operazioni per le quali è emessa fattura **nell'anno 2018 e negli anni successivi**, le disposizioni sullo split payment si applicano alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, **che risultano tali alla data del 30.09 precedente**.

- Tali società sono individuate **a seguito della pubblicazione entro il 20.10 di ciascun anno**, da parte del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, del relativo elenco.
- Le società interessate possono, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento. L'elenco definitivo è approvato con decreto del Ministero dell'Economia, da emanare **entro il 15.11** di ciascun anno con effetti a valere per **l'anno successivo**.

Inclusione in corso d'anno

- Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno **entro il 30.09**, le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni sullo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1.01 dell'anno successivo.
- Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB si verifichi in corso d'anno **dopo il 30.09**, le nuove società controllate o incluse nell'indice applicano le disposizioni sullo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1.01 del 2° anno successivo.

Esclusione in corso d'anno

- Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno **entro il 30.09**, le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni sullo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31.12 dell'anno.
- Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare in corso d'anno **dopo il 30.09**, le società non più controllate o incluse nell'indice continuano ad applicare le disposizioni sullo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31.12 dell'anno successivo.

LAVORATORI AUTONOMI

Art. 1 D.L. 50/2017

- Per effetto dell'abrogazione dell'art. 17-ter, c. 2 D.P.R. 633/1972 sono ricompresi, nell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, anche i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto.

Ne consegue che, a far data dalle fatture emesse dal 1.07.2017, anche i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo, ove rese a favore dei soggetti indicati nei cc. 1 e 1-bis, art. 17-ter D.P.R. 633/1972, sono assoggettati al meccanismo (split payment per professionisti).

ACQUISTI
CON FATTURA

- Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale, ossia nella **veste istituzionale**, sia quelli effettuati **nell'esercizio di attività d'impresa**.

- La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate **mediante fattura** emessa dai fornitori (art. 21 D.P.R. 633/1972).
- Rientrano, altresì, le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione **speciali** di cui all'art. 73 D.P.R. 633/1972.

ESCLUSIONE PER
OPERAZIONI SOGGETTE
A REVERSE CHARGE

- Nelle ipotesi in cui l'operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell'ambito applicativo dell'inversione contabile non si applica la scissione dei pagamenti.
- Si tratta, a titolo esemplificativo:
 - .. degli acquisti, effettuati nell'esercizio d'impresa, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile (c.d. **reverse charge**), di cui all'art. 17 D.P.R. 633/1972 (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, ecc.);
 - .. degli acquisti, effettuati nell'esercizio di impresa, di **rottami di ferro**, ai quali si applica il meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi dell'art. 74, c. 7 D.P.R. 633/1972;
 - .. degli **acquisti intra-Ue** di beni effettuati, oltre la soglia di € 10.000 annui, dall'amministrazione che non sia soggetto passivo dell'Iva ma che sia identificato agli effetti della stessa imposta, ai sensi degli artt. 47, c. 3, e 49 D.L. 30.08.1993, n. 331.

Nel caso in cui i beni e servizi siano destinati, dalla pubblica amministrazione, in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale non commerciale, per la cui attività l'amministrazione acquirente non riveste quindi la qualifica di soggetto passivo Iva, **dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale**, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge.

Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale si applicherà il meccanismo della scissione dei pagamenti.

ALTRE OPERAZIONI
ESCLUSE

- Operazioni (es.: piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante rilascio della **ricevuta fiscale** o dello **scontrino fiscale**, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, comprese le operazioni certificate mediante **fattura semplificata**.
- Operazioni per le quali la pubblica amministrazione **non effettua alcun pagamento del corrispettivo** nei confronti del fornitore. Trattasi delle operazioni rese alla pubblica amministrazione (esempio: servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e - in forza di una disciplina speciale trattiene lo stesso riversando alla pubblica amministrazione committente un importo netto.
- Operazioni assoggettate a **regimi speciali Iva** che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie, ovvero regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante.

Esempi

- Regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del D.P.R. 633/1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta).
- Regime del margine per beni usati (art. 36 e ss. D.L. 23.02.1995, n. 41).
- Regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).
- Regime speciale dell'agricoltura di cui agli artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972.
- Regime di cui alla L. 398/1991.
- Regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 640, cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, c. 6 D.P.R. 633/1972.
- Regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla tabella C allegata al D.P.R. 633/1972.

AUTORIZZAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA

- Il meccanismo dello split payment costituisce una deroga rispetto alle ordinarie modalità di riscossione dell'Iva previste dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.10.2006 e necessita, quindi, di una specifica autorizzazione da parte degli organi comunitari. Tale autorizzazione è stata in origine rilasciata con la decisione 14.07.2015, n. 2015/1401 del Consiglio dell'Unione Europea, che ha consentito all'Italia di applicare lo split payment **fino al 31.12.2017**.
- La Commissione Europea, con la decisione 2017/784, ha autorizzato l'applicazione dello split payment dal 1.07.2017 fino al **30.06.2020**.

RIMBORSI

- **Aliquota media**
 - Tra i contribuenti che possono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza detraibile (se di importo superiore a € 2.582,28) è inclusa l'ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, **computando a tal fine anche le operazioni effettuate con split payment**.

Ciò al fine di consentire ai fornitori della pubblica amministrazione, in sede di richiesta di rimborso avanzata nella dichiarazione annuale o nell'istanza trimestrale, di **computare nel calcolo dell'aliquota media**, tra le operazioni c.d. ad aliquota zero, le **operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione**
- **In via prioritaria**

Art. 38-bis,
c. 10 D.P.R.
633/1972

 - I soggetti che effettuano le operazioni assoggettate allo split payment **sono ammessi al rimborso del credito Iva derivante dal presupposto dell'aliquota media in via prioritaria**, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, c. 2, lett. a) D.P.R. 633/1972, senza considerare i requisiti "generici" ex art. 2 D.M. 22.03.2007 (esercizio attività da almeno 3 anni, importo minimo del rimborso e almeno pari al 10% dell'Iva sugli acquisti).

Il rimborso del credito Iva è erogato, in via prioritaria, per un ammontare non superiore all'importo complessivo dell'imposta applicata alle operazioni soggette allo split payment effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
- **Modalità**
 - Dal 1.01.2018 i rimborsi da conto fiscale saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione individuata dal D.M. Finanze 22.05.1998, n. 183.

Nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto "aliquota media", può comunque chiederlo sulla base degli altri presupposti previsti dall'art. 30 D.P.R. 633/1972, ove sussistenti. In questo caso, però, il rimborso non sarà ammesso all'esecuzione prioritaria.

SANZIONI

- Nei confronti degli enti pubblici cessionari o commitenti che omettono o ritardano il versamento dell'Iva, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 471/1997 (**30% dell'importo non versato**).
- Nei confronti dei fornitori si applica la sanzione **dal 100% al 200%** dell'imposta per l'omessa o irregolare fatturazione (art. 6, c. 1 D. Lgs. 471/1997).
- Le somme dovute sono riscosse mediante l'atto di recupero.
- Sanzione pari al 100% dell'imposta in capo all'ente pubblico per la mancata regolazione della fattura irregolare (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997).

ESIGIBILITÀ DELL'IVA

- **Momento**
 - L'imposta diviene esigibile al momento del **pagamento** della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.


Le pubbliche amministrazioni e le società possono comunque optare per l'**esigibilità dell'imposta anticipata** al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.
- **Divieti**
 - Per le operazioni rientranti nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti il fornitore della pubblica amministrazione non potrà procedere all'emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata.

P.A. SOGGETTI PASSIVI

- **Versamento separato dell'Iva**
 - Le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'Iva, effettuano il versamento dell'imposta dovuta per effetto dello split payment **con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile.**

• Senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.

In alternativa

- **Liquidazioni Iva**

 - L'imposta dovuta può **partecipare alla liquidazione periodica** del mese dell'esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.

La modalità di registrazione sia tra le vendite sia tra gli acquisti è finalizzata esclusivamente a semplificare gli adempimenti, consentendo al soggetto pubblico di operare il versamento nel quadro della ordinaria liquidazione Iva, evitando così di dover gestire modalità diverse e speciali per l'effettuazione dell'adempimento.

Registro vendite	Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'Iva, annotano le relative fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
-------------------------	---

Registro acquisti	Resta fermo l'obbligo, in capo alla pubblica amministrazione, di registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/1972, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.
--------------------------	---

Acconto Iva	<p>I soggetti tenuti all'applicazione dello split payment, che risultino identificati agli effetti dell'Iva, nell'effettuazione del versamento dell'acconto Iva, devono tenere conto dell'imposta assolta sugli acquisti che è dovuta direttamente all'Erario per effetto dello split payment.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In particolare, i soggetti che versano l'imposta separatamente dovranno effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell'imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. • Altresi, per i soggetti che annotano le fatture nei registri, l'acconto Iva è calcolato su un dato complessivo che comprende l'imposta assoggettata allo stesso meccanismo.
--------------------	--

Banche e assicurazioni	Alle banche ed alle società assicurative è consentito continuare ad applicare la normativa speciale che le riguarda (regolamento D.M. Economia 12.02.2004, n. 75; D.M. Finanze 30.05.1989).
-------------------------------	---

EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

APPLICAZIONE

- Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1.07.2017.

DISCIPLINA TRANSITORIA

- **Versamento separato dell'Iva**
 - Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, **non oltre il 31.10. 2017**, le pubbliche amministrazioni che applicano le disposizioni sullo split payment, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 D.L. 50/2017, accantonano le somme occorrenti per il successivo **versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16.11.2017**.
- **Annotazione sui registri**
 - In sede di prima applicazione, al fine di agevolare l'adeguamento dei sistemi contabili alle disposizioni sullo split payment, le società possono annotare le fatture, per le quali l'esigibilità si verifica **dal 1.07.2017 al 30.11.2017**, ed effettuare il relativo **versamento dell'imposta, entro il 18.12.2017**.
- **Acconto Iva**
 - Per l'anno 2017 i soggetti passivi che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti, nella determinazione dell'ammontare dell'acconto Iva, qualora utilizzino il metodo storico devono tenere conto dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, nell'ipotesi di liquidazione trimestrale, nel 3° trimestre del 2017.
 - In particolare, nel caso di applicazione del metodo storico:
 - .. i **soggetti che versano l'imposta separatamente** dovranno operare un ulteriore versamento di acconto determinato sulla base dell'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017;
 - .. i **soggetti che annotano le fatture nei registri Iva, altresì, dovranno determinare l'acconto sulla base di calcolo come definita per la categoria di contribuenti cui appartengono** (mensile, trimestrale, ecc.); a tale base dovrà essere aggiunto l'ammontare dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 (per i contribuenti con liquidazione mensile), ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel 3° trimestre del 2017.

CASI PRATICI

Esempio n. 1

Fattura del professionista

Emittente		Ricevente			
Dott. Verdi Luigi Via Magellano, n. 23 46042 Castel Goffredo (MN) Cod. Fisc. VRDLGU44P07B157H Partita Iva 00153950202		Spett.le Comune di Milano Via Principe di Piemonte, n. 15 20121 Milano (MI) P. Iva 00153450202			
		Data	Documento	Numero	
		10.07.2017	Fattura elettronica	63	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Compenso per carica di revisore dal 1.01.2017 al 30.06.2017. Contributo integrativo 4% (su € 1.000).			1	1.000,00
	<i>Operazione soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972.</i>			1	40,00
1) Imponibile 22%	1.040,00	2) Imponibile ...%		3) Imponibile ...%	Totale A (1+2+3) 1.040,00
4) Iva 22%	228,80	5) Iva ...%		6) Iva ...%	Totale B (4+5+6) 228,80
7) Non imponibile		8) Esente		9) Ritenuta 20% (su € 1.000)	Totale C (7+8+9)
				- 200,00	- 200,00
Totale fattura (A+B)					1.268,80
(-) Ritenuta					200,00
(-) Iva					228,80
Netto a pagare (A+C)					840,00
					(S.E. & O.)
1-2-3) Operazione imponibile					
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				
8)	Operazione esente ai sensi dell'art.				

Esempio n. 2

Scritture contabili del professionista

P	E P P	1) Emissione fattura		1.000,00 40,00 228,80	1.268,80		
		10.07					
		CLIENTE COMUNE MILANO	a DIVERSI				
			a PRESTAZIONI PROFESSIONALI				
P	P		a CONTRIBUTO INTEGRATIVO 4%				
			a IVA C/SPLIT PAYMENT				
		Emissione fattura cliente Comune di Milano.					
		10.07					
P	P	IVA C/SPLIT PAYMENT	a CLIENTE COMUNE MILANO		228,80		
		Storno Iva Split payment.					
P	P	2) Incasso del compenso		840,00 200,00	1.040,00		
		31.07					
		DIVERSI	a CLIENTE COMUNE MILANO				
			a BANCA C/C				
		CREDITO PER RITENUTE					
		D'ACCONTO SUBITE					
Incasso fattura n. 63.							